


20 MAG 2016

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 119 del _____



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



581

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 318 del 30 MAR. 2016

OGGETTO: Procedimento per la concessione di benefici economici a sostegno di iniziative sportive tenutesi nell'anno 2014. Assegnazione contributo in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Polisportiva Trani".

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dall'Ufficio Cultura-Turismo-Sport;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta, facendola propria a tutti gli effetti;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
dr.ssa Caterina Navach

UFFICIO CULTURA-TURISMO-SPORT

L'estensare del presente provvedimento, in esito all'istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente dell'Area AA.GG.II. e Servizi alle Persone, competente per l'adozione del provvedimento finale;

ATTESTA

ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale, regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

L'ESTENSORE
I.A. Pasquale Ferrante

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- questo Comune, in ossequio alla norma prevista dall'art.12 della legge n°241/90 e s.m.i. ha adottato apposito Regolamento per la concessione di benefici economici, approvato con deliberazione consiliare n°55 del 22.12.2009 ed aggiornato con deliberazione commissariale n°29 del 28.4.2015;

- l'art.19 del predetto Regolamento prescrive che *"I contributi e gli altri benefici economici contemplati nel presente regolamento sono attribuiti in base alle disponibilità finanziarie appositamente iscritte nel bilancio comunale ed agli indirizzi programmatici adottati della Giunta con apposito provvedimento. Il Dirigente responsabile del Settore, tenuto conto dell'indirizzo formulato dalla Giunta, provvede alla pubblicazione del bando per la presentazione delle istanze, con la tempistica compatibile con la finalità degli interventi"*;

CONSIDERATO che:

- la Giunta comunale, con deliberazione n°289 del 23.12.2014 ha adottato gli indirizzi programmatici finalizzati alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di iniziative sportive organizzate a Trani nell'anno 2014, stanziando la somma complessiva di €17.000,00;

- con determinazione dirigenziale n°953 del 24.12.2014 è stato pubblicato il bando relativo alla concessione di benefici economici a sostegno di iniziative sportive tenutesi nell'anno 2014 ed è stato assunto impegno di spesa n°1609 di €17.000,00 con imputazione al cap.521 del bilancio 2014;

VISTA la nota sindacale prot.n°52792 del 29.12.2015, con la quale si chiede l'adempimento degli atti adottati;

VISTA la norma riportata all'art.6, comma 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n°122/2010 che recita *"A decorrere dall'anno 2011 la amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuate dall' ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31.12.2009, n°196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

VISTI i pareri formulati, al riguardo, dalle seguenti Sezioni della Corte dei Conti:

- Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con deliberazione n°163/Par/2010;
- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere espresso in data 20.12.2010;
- Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con deliberazione n°6 del 15.2.2011;
- Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con deliberazione n°13/2011/Par;

RICHIAMATO, in particolare, il parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che recita *"... la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. ... In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuriscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un attività propria del Comune in forma sussidiaria"*;

RICHIAMATO, altresì, il parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che recita "... resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti all'attività di valorizzazione del territorio";

VISTA la deliberazione adottata dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n°379/2013/SRCPIE/Par del 5.11.2013, in merito al dettato dell'art.4, comma 6, del D.L. n°95/2012, convertito nella legge n°135/2012, che dal divieto per le pubbliche amministrazioni di "acquisire servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile" esclude "gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 11.8.1991, n°266, ... le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n°381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della legge 27.12.2002, n°289 ... "

RITENUTO che il procedimento in corso sia qualificabile quale donazione modale, corrispondente al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118, comma 2, della Costituzione e non quale contratto a prestazioni corrispettive riferibile alla sponsorizzazione;

CONSIDERATO che il Comune di Trani, ai sensi dell'art.9, comma 10, dello Statuto comunale "**Riconosce il fondamentale ruolo sociale, educativo e formativo dello sport, promuovendone l'attività dilettantistica, favorisce il turismo sociale e giovanile, promuove e sostiene ogni manifestazione tesa ad esaltare il patrimonio storico, archeologico, artistico, letterario e scientifico della città e favorisce iniziative singole o associate per la sua valorizzazione, assecondando le diverse forme espressive, dalle arti figurative alle attività musicali**";

CONSIDERATO, altresì, che :

- questo Ente ha organizzato in passato e promuove tuttora iniziative di carattere sportivo e ricreativo destinate alla fruizione da parte della cittadinanza;

- di norma, i costi che la civica Amministrazione sostiene per l'organizzazione delle predette attività sono di molto superiori a quelli che vengono sostenuti per analoghe iniziative realizzate da organizzazioni associative, potendo queste ultime contare su prestazioni gratuite e volontarie dei propri associati;

VISTA l'istanza della locale Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Polisportiva Trani", presentata, in conformità al predetto Bando, per il finanziamento della manifestazione denominata "Salto con l'asta in piazza - Jumping in the square", tenutasi il giorno 20 agosto 2014, consistente in una manifestazione sportiva, giunta alla sua 3ª edizione, avente finalità di promozione dell'atletica leggera, ma che coinvolge anche altre discipline sportive e si conclude con un'esibizione-gara di salto con l'asta che vede la partecipazione di atleti di caratura nazionale ed internazionale che richiama numeroso pubblico di curiosi ed appassionati;

CONSIDERATO che lo statuto della predetta associazione prevede l'assenza del fine di lucro e contempla, tra le finalità associative, "lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e motoria dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina";

RILEVATO che:

- l'associazione istante rientra nella platea dei soggetti che la Giunta Comunale, con la predetta deliberazione n°289 del 23.12.2014, ha individuato quali destinatari dei benefici e che qui di seguito si riportano:

c) associazioni sportive dilettantistiche;

d) enti di promozione sportiva;

e) Federazioni Sportive Nazionali e loro articolazioni territoriali;

- l'iniziativa per la quale viene chiesto il sostegno del Comune risponde ai requisiti di carattere generale attinenti alla legittimità sia di questo Ente a corrispondere contributi, sia dell'associazione istante a riceverli, entrambe in funzione delle previsioni dei propri Statuti e della rispondenza della fattispecie ai principi di sussidiarietà orizzontale;

- la stessa iniziativa possiede i requisiti di ammissibilità previsti sia dal Regolamento comunale (artt. 5 e 15) che dai criteri fissati dalla Giunta comunale con il provvedimento in narrativa, di seguito indicati:

1) requisiti di carattere generale (art.15 del Regolamento):

a) aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale;

b) rispondenza ai fini istituzionali del Comune, fissati dalla legge e dallo Statuto;

c) rispondenza agli atti programmatici e di indirizzo approvati dagli Organi di Governo Comunali;

d) validità degli obiettivi perseguiti con l'attività o iniziativa proposta;

e) attività ricorrenti o aventi carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione comunale;

2) requisiti fissati dalla Giunta comunale con deliberazione n°289 del 23.12.2014:

a) manifestazioni che abbiano conseguito un interesse diffuso da parte della cittadinanza;

b) manifestazione che abbiano indotto il coinvolgimento diretto dei concittadini nelle attività;

ESAMINATA con esito favorevole la documentazione prodotta dalla citata associazione a corredo dell'istanza ed in conformità alle prescrizioni regolamentari;

RITENUTO di ammettere l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Polisportiva Trani" al beneficio del contributo comunale per la manifestazione "Salto con l'asta in piazza – Jumping in the square";

RILEVATO che il preventivo economico allegato alla documentazione presentata configura una spesa di €.12.500,00 e fatta riserva di successiva verifica della stessa in sede di liquidazione, ai sensi dell'art.22 del Regolamento;

VISTO l'art. 12 del vigente Regolamento che, nel definire la nozione di contributo stabilisce che "Per contributo si intende un'erogazione destinata al sostegno dei settori di cui all'art.2 del presente regolamento, e non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. La percentuale di contribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale non può superare il 50% della spesa preventivata e successivamente rendicontata.";

CONSIDERATO che:

- per la determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare alle singole iniziative per le quali sono pervenute richieste di finanziamento è stata predisposta, in fase istruttoria, apposita tabella che fissa parametri valutativi, con punteggio variabile da 3 a 9, basati su indicatori quali la durata delle manifestazioni, la loro ricorrenza, i costi sostenuti per l'organizzazione, il livello d'ambito territoriale;

- le percentuali di contribuzione alla spesa previste dalla predetta tabella sono state riparametrate tenendo conto dell'ammontare dello stanziamento disponibile, pari ad €.17.000,00, apportando una riduzione del 27% a ciascuna percentuale;

- in base ai parametri adottati alla manifestazione "Salto con l'asta in piazza – Jumping in the square" è stato attribuito il punteggio 7, cui corrisponde, nella predetta tabella, una percentuale di contribuzione alla spesa pari al 40%, riparametrata al 29,2% ed arrotondata per difetto;

RITENUTO, pertanto, di determinare nella misura del 29,2% della spesa preventivata dagli organizzatori l'ammontare del contributo da assegnare alla manifestazione "Salto con l'asta in piazza – Jumping in the square" e, quindi, per l'importo di €.3.644,00, riparametrato ed arrotondato;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. n°33 del 14.3.2013 che stabilisce "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati";

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- 1) di assegnare, sulla base dell'istruttoria compiuta, un contributo di €.3.644,00 in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Polisportiva Trani", per la manifestazione denominata "Salto con l'asta in piazza – Jumping in the square", in quanto tale iniziativa rientra tra i settori d'intervento previsti dall'art.2, lettera b), del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici e possiede tutti i requisiti di ammissibilità previsti da atti adottati da questo Ente e dalla disciplina in materia;
- 2) di dare atto che la predetta attività si considera esercitata in maniera alternativa rispetto alla erogazione di un servizio pubblico da parte del Comune, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità della modalità prescelta di resa del servizio da parte della predetta associazione;
- 3) di dare atto che la spesa di €.3.644,00 risulta già impegnata al capitolo 521 del bilancio 2014, giusta impegno n°1609 assunto con determinazione dirigenziale n°953 del 24.12.2014;

4) di imputare la spesa di €3.644,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap.	Importo
	2016	521	€3.644,00

- 5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune di Trani, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°33/2013, condizione legale di efficacia del presente provvedimento, ed in ottemperanza all'art.1, commi 15 e 16, della legge n°190/2012;
- 6) di dare atto che la liquidazione del predetto contributo avverrà in conformità delle prescrizioni contenute all'art.22 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici e dopo la pubblicazione prevista al precedente punto 5;
- 7) di dare atto che la presente determinazione non contiene dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale del presente provvedimento dovrà essere trasmessa a:

1) Area AA.GG.II. e Servizi alle Persone – Ufficio Cultura-Turismo-Sport

2) Seguenti destinatari:

- Sindaco
- Presidenza Consiglio Comunale
- Assessore SPORT
- Segretario Generale
- Ufficio Ragioneria
- Collegio Revisori dei Conti
- Responsabile affissione Albo Pretorio on line
- Commissione Consiliare



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 367

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA



N. 174 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, 28-06-16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE